

---

---

Gennaio  
2025

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
1

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	7
CORTE COSTITUZIONALE .....	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	12
CODICE DI PROCEDURA CIVILE .....	12
DOMANDA RICONVENZIONALE.....	12
IMPROCEDIBILITÀ – MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA .....	12
ONERE DELLA PROVA.....	13
GIUDIZIO DI RINVIO.....	13
TITOLO ESECUTIVO.....	13
CODICE CIVILE .....	14
SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO.....	14
FAMIGLIA.....	15
SURROGAZIONE .....	15
PRESCRIZIONE .....	15
DANNO NON PATRIMONIALE .....	16
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA.....	17
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO .....	17
SINISTRO STRADALE – NESSO DI CAUSALITA' .....	18
CONTRATTO DI APPALTO .....	19
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.....	19

---

---

CONTRATTI BANCARI .....	20
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA .....	21
SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	22
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI .....	22
DIRITTO DI CRITICA .....	23
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	24
PREVIDENZA – GIURISDIZIONE .....	24
PREVIDENZA – CONVENZIONI INTERNAZIONALI .....	24
VITTIME DEL DOVERE.....	24
FOCUS: SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	26

---

---

## NORMATIVA



### **Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216**

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 7 del 10-01-2025](#))

### **Decreto 6 novembre 2024, n. 215**

“Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 6 del 09-01-2025](#))

### **Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2024, n. 214**

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 5 del 08-01-2025](#))

### **Legge 13 dicembre 2024, n. 203**

“Disposizioni in materia di lavoro” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.303 del 28-12-2024](#))

### **Legge 20 dicembre 2024, n. 199**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.302 del 27-12-2024](#))

### **Decreto Legislativo 2 dicembre 2024, n. 195**

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.296 del 18-12-2024](#))

**Legge 16 dicembre 2024, n. 193**

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.295 del 17-12-2024](#))

**Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192**

“Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.294 del 16-12-2024](#))

**Decreto Legislativo 13 novembre 2024, n. 180**

Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.281 del 30-11-2024](#))

**OSSERVATORIO**  
**GIURISPRUDENZA EUROPEA**



**Corte di Giustizia dell'UE, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 settembre 2024 - F.F. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nella causa C-633-24**

Con rinvio della Suprema Corte di Cassazione è stata posta la seguente questione pregiudiziale: “Se osta alla normativa [dell’Unione europea], in particolare al disposto dell’articolo 58 del regolamento [CE] n. 883/2004 ( 2 ), la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/84”.

---

---

**OSSERVATORIO****GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost., ordinanza di rimessione n. 240/2024 del 02/12/2024**

Il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, solleva, in riferimento agli articoli 3, comma 1 e 2, della Costituzione, 4, comma 1, della Costituzione, 35, comma 1, della Costituzione, 41, comma 2, della Costituzione e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, legge n. 23/2015 nella parte in cui prevede «e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3, comma 1, dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.»

**Corte Cost., ordinanza di rimessione n. 237/2024 del 16/10/2024**

Il Tribunale di Napoli solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 7 del codice civile in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute ed i loro amministratori per le azioni di responsabilità contro costoro finché sono in carica.

**CASSAZIONE SEZIONI UNITE****Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 284 - deposito 07/01/2025**

In tema di ricorso per cassazione e, in particolare, di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi *ex art. 380-bis c.p.c.*, le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, essendo necessario valutare - trattandosi di questione di particolare rilevanza - «gli effetti e l'eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell'art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall'art. 3, comma terzo, lett. n), del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore si munisca della procura speciale per richiedere la decisione, tenendo conto della previsione dell'art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 23 - deposito 02/01/2024

La Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell'esperibilità ad opera del creditore dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. È stata sollevata altresì la questione, connessa, della valutazione dell'interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria, se in relazione al mero sopravvenuto esercizio o anche alla cura diligente dell'azione da parte del titolare fino all'accoglimento di tale azione, per evitare esercizi strumentali dell'azione da parte del titolare inizialmente rimasto inerte. L'ordinanza interlocutoria ha quindi evidenziato l'esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine "trascura" il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non espliciti nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). L'ordinanza interlocutoria ha, quindi, posto un'ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 34898 - deposito 30/12/2024**

La Sezione Prima civile, occupandosi del ricorso avverso il provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha affermato quanto segue: Nell'ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona. Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento di libertà, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, *ictu oculi*, non più rispondente alla situazione reale. Sulla scorta di tali argomenti la S.C., ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando espressamente - in linea con le stesse conclusioni della P.G. - di voler partecipare al dialogo fra le supreme corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell'attesa che la Corte di giustizia Europea si pronunci, nell'udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla S.C., nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionale.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 34107 - deposito 23/12/2024**

La Sezione Terza civile, in relazione ad un'azione volta a far dichiarare la nullità della rivalsa esercitata da una società di assicurazione nei confronti dei prossimi congiunti di una persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all'obbligo di assicurazione, deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale, perché contrastante con il diritto comunitario - diritto di agire in rivalsa ormai accertato da pronunce passate in giudicato, asseritamente in violazione dell'art. 2 della Direttiva 84/5/CE (c.d. "Seconda Direttiva RCA") - ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via

---

---

pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

- se l'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell'avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d'una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all'assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;
- se il principio per cui l'effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell'Unione.

#### **Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 33398 - deposito 19/12/2024**

All'esito di un procedimento di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* - instaurato a seguito dell'ordinanza emessa il 1° luglio 2024, con cui il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di cassazione la questione circa l'ambito e l'ampiezza del sindacato del giudice sulla designazione di un paese di origine come sicuro per effetto del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, in data 7 maggio 2024 (Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024 - la Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell'ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed *ex nunc*, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina *ratione temporis*), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest'ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale».

#### **Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 31266 - deposito 06/12/2024**

La Sezione Lavoro con un'ordinanza interlocutoria ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, in considerazione del suo carattere di novità (tale da esulare dalla delega di cui al decreto dello stesso Primo Presidente del 10 settembre 2018): se appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata conclusione del procedimento volto al riconoscimento in Italia di titolo professionale abilitante all'esercizio dell'insegnamento conseguito all'estero, nell'ipotesi in cui in tale procedimento - che di per sé ha efficacia meramente dichiarativa, in quanto diretto ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva del richiedente - la P.A. si sia avvalsa del potere di imporre un tirocinio formativo al cui positivo superamento è stato subordinato il riconoscimento del titolo.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### DOMANDA RICONVENZIONALE

##### Corte d'Appello, sentenza n. 779/2024 - deposito 13/11/2024

La natura e la qualificazione della c.d. riconvenzionale eccentrica hanno indotto a ritenere che il Tribunale, declinando la propria giurisdizione, non aveva comunque omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, per più ordini di ragione. In applicazione dell'art. 36 c.p.c. la Corte ha ritenuto che, dissolta la giurisdizione del giudice precostituito, ovvero il potere di ottenere una pronuncia dal Giudice investito della controversia, questi non poteva pronunciare non soltanto sulle domande sottratte alla propria giurisdizione, ma anche sulle domande che da queste dipendono. E nella specie mentre la domanda di accertamento negativo (e di risarcimento del danno) azionata era eziologicamente dipesa dalla proposizione della domanda principale, la domanda riconvenzionale avanzata inerente al pagamento dei canoni di concessione (o la subordinata domanda riconvenzionale per accertamento di indebito arricchimento) apparteneva invece a diverso *thema decidendum* che non poteva ritenersi dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice.

Per conseguenza la Corte ha ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale riproposta anche nel giudizio di appello.

#### IMPROCEDIBILITÀ – MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA

##### Corte d'Appello, ordinanza del 14 ottobre 2024

Da un punto di vista procedurale, il Giudice di secondo grado non può essere investito del ripristino di eventuali vizi procedurali rispetto l'esaurito giudizio di primo grado, se non nei limiti della (non dedotta) nullità della sentenza. Tale è infatti l'unico effetto giuridico, eventuale, provocato dall'accertata improcedibilità della domanda giudiziale in primo grado rispetto il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.

La Corte ha ritenuto che il giudizio non potesse considerarsi improcedibile, trovando applicazione la lettera e) comma 4, dell'art. 5 d.l. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 69/2013), escludente l'ipotesi di fare ricorso alla procedura di mediazione civile delegata quando trattasi, come nel caso in questione, di procedimenti [...] incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. Tale norma, pensata dal legislatore per i giudizi di divisione endoesecutiva, non può che trovare applicazione anche nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede rivenienti da una (pendente) procedura esecutiva – che quindi non ricadono propriamente nella materia delle “successioni ereditarie” ex art. 5, cc 1-*bis* e 2, D. Lgs. n. 28/2010, condividendone la medesima *ratio*, e cioè quella di evitare che le lungaggini degli incidenti di cognizione siano eventualmente aggravate da inutili tentativi di mediazione tra i soggetti partecipanti all'esecuzione.

## ONERE DELLA PROVA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 771/2024 - deposito 07/11/2024**

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca sia per l'adempimento che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e se previsto il termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sia esso totale, che parziale, dovendo invece il debitore convenuto fornire la prova che l'inadempimento non sussiste, avendo egli adempiuto all'obbligazione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal venditore convenuto per il risarcimento rilevando che a fronte delle puntuali allegazioni di parte attrice in ordine alla fonte e all'oggetto dell'obbligazione che assumeva inadempita - documentate in atti - era onere della convenuta (appellante) provare di aver adempiuto all'obbligo di consegna della cosa e dei relativi accessori.

## GIUDIZIO DI RINVIO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 794/2024 - deposito 18/11/2024**

La peculiarità del giudizio di rinvio, il cui carattere è tendenzialmente chiuso, come precisato dall'art. 394 c.p.c., preclude alle parti non solo la possibilità di proporre domande ed eccezioni nuove, ma anche di formulare conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie dalla statuizione della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. Tenuto conto che il giudizio di rinvio è preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella oggetto di annullamento, per le parti operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente della Corte di Cassazione, tant'è che neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte di legittimità possono essere dedotte o comunque esaminate.

## TITOLO ESECUTIVO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024**

Il mero riferimento contenuto in diverse disposizioni di legge alla possibilità di "riscossione mediante ruolo" non può equivalere tout court ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente (pubblico) creditore, se non diversamente previsto dalla legge, dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo, e soltanto successivamente trasmetterlo al concessionario incaricato per la riscossione.

Caso in cui la Corte ha ritenuto che il Fondo di Garanzia dovesse preconstituire idonea garanzia del proprio credito vantato, attraverso la formazione di un titolo esecutivo valido senza poter attivare, nei confronti del garante personale, la procedura di riscossione esattoriale prevista dalla L. n. 662/1996,

---

---

che disciplina la preventiva iscrizione a ruolo della pretesa e la formazione di successiva cartella di pagamento.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024**

Riguardo la preventiva revoca del finanziamento atta a legittimare il ricorso alla riscossione esattoriale, è opportuno richiamare differente disciplina normativa, che attiene proprio al diverso regime previsto per il recupero delle somme oggetto di finanziamento in caso di revoca dello stesso: per quest'ipotesi, infatti, l'art. 24, c. 32, L. n. 449/97 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.P.R. 43/1998, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Dunque, soltanto in caso di revoca delle agevolazioni, tale provvedimento diviene equiparabile ad un titolo esecutivo, e l'esazione mediante ruolo avviene proprio sulla base di esso. E sotto tale profilo, proprio l'art. 9, c. 5, D. Lgs. 123/1998, norma speciale e non suscettibile di applicazione analogica, prevede la modalità di riscossione coattiva nelle forme di cui all'art. 67, D.P.R. 43/1998, esclusivamente per le ipotesi di revoca dell'intervento pubblico. La Corte, si è discostata dall'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione che, applicando estensivamente l'art. 9 c. 5, D. Lgs. n. 123/1998, letto in combinato disposto con l'art. 8-bis, D.L. n. 3/2015, ha ritenuto estendere la legittimità della procedura di riscossione esattoriale al fideiussore, divenuto soggetto passivo della pretesa creditoria, senza necessità di preventiva revoca del finanziamento da parte dell'Ente.

## **CODICE CIVILE**

### **SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 845/2024 - deposito 10/12/2024**

In materia di *jus superveniens*, quanto all'ambito di applicazione del divieto posto dal d.lgs. n. 269 del 2003, art. 93, autenticamente interpretato con efficacia retroattiva dal d.lgs. 15.2.2016, n. 33, art. 12, c. 3, nel disporre che il d.lgs. 1.8.2003 n. 259, art. 93, c. 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando, quindi, escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, vuole significare che l'attraversamento del demanio da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica (gestito dalle regioni) non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal C.C.E. o da una legge statale ad esso successiva.

Sul punto la Corte ha condiviso l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 10536/18; Cass. SS.UU. 2.2.2017 n. 2730, Cass. 10.1.2017 n. 283, nonché Cass. 29.11.2019 n. 31334 e quello della giurisprudenza amministrativa, la quale, recepito il principio generale, ha rilevato che il periodo aggiunto dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del d.l. n. 135/2018 alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, c. 3, del d.lgs. n. 33/2016 non ne condivide il carattere di norma di interpretazione autentica ma è disposizione innovativa priva, pertanto, di efficacia retroattiva in ragione del fatto che l'art. 93, c. 2, del d.lgs. n. 259/2003 (la norma interpretata) si riferiva alle "*prestazioni imposte*" e che la norma interpretativa

---

---

dell'art. 12, c. 3, cit., ha delineato il perimetro di tali “*prestazioni imposte*”, mentre nel caso in esame ci si trovava dinanzi alla diversa ipotesi del canone di concessione liberamente contrattato tra le parti non riconducibile alla categoria delle “*prestazioni imposte*”.

In materia di pagamento dei canoni per attraversamento dei cavi telefonici su sede ferroviaria, la Corte ha condiviso dunque tale esegesi interpretativa del diritto intertemporale chiarita con le pronunce amministrative rese dal Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3467/2020, e Cons. di Stato, Sez. VII, Sent. n. 8874/2022, Reg. Prov. Coll., dep. il 18.10.2022.

## FAMIGLIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 879/2024 - deposito 27/12/2024

Con riferimento alle spese straordinarie, occorre tenere distinte, al loro interno, tra quelle imponderabili, e rilevanti nel loro ammontare, da quelle routinarie che, certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, sono integrative, quali componenti variabili, dell'assegno complessivamente dovuto. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha qualificato le spese sanitarie, per tasse universitarie e sportive, come spese straordinarie routinarie, mentre quelle relative a partecipazione a gare e stage con trasferte anche all'estero come spese straordinarie comunque imponderabili).

## SURROGAZIONE

### Corte d'Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024

La giurisprudenza suole ricondurre il fenomeno della surrogazione ad una successione a titolo particolare idonea ad escludere il mutamento della obbligazione oggetto di surroga, vale a dire un mutamento di natura dell'obbligazione che, originariamente nata di carattere privatistico, diverrebbe poi di carattere pubblicistico.

Dunque, ciò che muta, in virtù del fenomeno surrogatorio è soltanto il lato attivo dell'obbligazione, in cui si assiste al subingresso del surrogante nella stessa posizione del surrogato. Stando al richiamato principio di diritto, diverrebbe dunque illegittimo, e quantomeno arbitrario, ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l'impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente.

Caso in cui la Corte ha stabilito come l'inadempimento del soggetto cui viene richiesto di adempiere dal Fondo di Garanzia, surrogato nei diritti all'istituto di credito concedente il finanziamento, non può mutare la natura del credito (da pubblico a privato e viceversa).

## PRESCRIZIONE

### Corte d'Appello, sentenza n. 661/2024 - deposito 25/09/2024

La prescrizione dell'azione di risoluzione dei singoli contratti di investimento è decennale e decorre dalla data di sottoscrizione (ovvero di acquisto delle azioni) dei singoli contratti rispetto agli obblighi inerenti la fase preliminare alla stipulazione degli stessi e dalle date in cui si è avuta certezza dei singoli

---

---

inadempimenti dei successivi obblighi informativi nella fase di esecuzione dei singoli contratti perché solo in tali momenti vi è stata la certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato. Anche l'azione di risarcimento dei danni, avendo origine in una responsabilità contrattuale, si prescrive in dieci anni decorrenti dalle stesse date in cui sono maturati i presupposti per la risoluzione perché sono quelle le date in cui si è maturato il pregiudizio di cui è stato chiesto il risarcimento. Fattispecie in cui la Corte di appello ha ritenuto prescritte le domande di nullità, di annullabilità e di risarcimento del danno con riguardo alle operazioni di investimento realizzate dal 2010 al 2013, in quanto la prescrizione per quei rapporti era decorsa dal momento genetico delle operazioni di investimento, e cioè dalla stipulazione del contratto o dal perfezionamento degli ordini di acquisto.

## **DANNO NON PATRIMONIALE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 821/2024 - deposito 26/11/2024**

In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione. Ancorché le due voci di danno traggano origine dal medesimo evento luttuoso e afferiscano alla medesima categoria, generale ed onnicomprensiva, del danno non patrimoniale, la loro risarcibilità si fonda, infatti, su pregiudizi completamente differenti, attendo l'una - la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale - alla lesione del rapporto parentale e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e/o morale correlato alla perdita delle possibilità di godimento della relazione personale con il familiare deceduto, e l'altra - la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica - alla lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare. Se, pertanto, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene allo sconvolgimento delle abitudini di vita derivante dalla morte del familiare, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica attiene all'alterazione delle abitudini di vita in sé e per sé derivante dalla malattia psichica sofferta; se, inoltre, il pregiudizio morale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene alle sofferenze morali derivanti dall'impossibilità di godere della relazione personale con il familiare, il pregiudizio morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica attiene piuttosto alle autonome sofferenze morali correlate alla malattia della mente, inficianti qualsivoglia ambito della vita del danneggiato e indipendenti dal pregiudizio morale che ha originato la malattia della mente, poi cronicizzatasi e stabilizzatasi in termini di invalidità permanente. La lesione dell'integrità psicofisica non può automaticamente desumersi dalla mera perdita del rapporto parentale, ma dev'essere accertata all'esito di precipua consulenza tecnica medico-legale.

---

---

## DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 786/2024 - deposito 14/11/2024

In materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima.

## RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANTARIO

### Corte d'Appello, sentenza n. 871/2024 - deposito 19/12/2024

In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. Pertanto, è onere del paziente, che agisca per il risarcimento, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'evento di danno e la condotta dei sanitari, provando che quest'ultima è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa rimanga assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nel caso di specie, in applicazione dei principi richiamati la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria per i danni causati dall'asserito contagio da epatite C in occasione di un intervento chirurgico per mancanza di prova del nesso causale tra l'infezione e l'intervento chirurgico stesso oggetto di causa. Dalla c.t.u. espletata era emerso che in concreto e sulla base degli elementi emersi, tra le varie possibili soluzioni causali alternative, risultasse più probabile che non che il contagio si fosse verificato precedentemente all'intervento in oggetto, dovendosi ricollegare la variazione dei valori di agosto 2013 nell'ambito di una epatite cronica preesistente e rilevato che l'esistenza di una tipica infezione nosocomiale non implica l'esistenza di un giudizio causale diretto).

### Corte d'Appello, sentenza n. 868/2024 - deposito 18/12/2024

La perdita di *chance*, consistente nella perdita di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di conseguire un determinato bene della vita ed integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica e, dunque, che sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute. Allorquando, dunque, la condotta negligente del sanitario abbia cagionato, più

---

---

probabilmente che non, non già la perdita di una mera *chance* di sopravvivenza ovvero di guarigione, quanto, concretamente, la morte del paziente, mentre una differente condotta ne avrebbe scongiurato il decesso, non è lecito discorrersi di danno da perdita di *chance*, quanto di danno da lesione del bene salute, configurandosi un'effettiva lesione dell'integrità psicofisica del paziente. Le ridotte aspettative di vita del paziente in ragione della sua qualità di malato oncologico, pertanto, non sono certamente idonee a ricondurre l'accertata lesione della sua salute alla mera perdita di una *chance* di sopravvivenza, rilevando solo successivamente, in sede di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, in ragione dell'accertata limitatezza del periodo di vita entro il quale i familiari avrebbero in ogni caso potuto godere del rapporto parentale perduto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 826/2024 - deposito 28/11/2024**

Non sussiste coincidenza fra la domanda di regresso eventualmente proposta dalla struttura sanitaria avverso il medico del quale sia accertata la responsabilità professionale - fondata sulla natura solidale dell'obbligazione gravante sul medico e sulla struttura sanitaria e limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 24/2017, astrattamente applicabile *ratione temporis* - e la domanda di garanzia propria proposta in forza di titolo contrattuale con il quale le parti (la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale, in condizione di piena parità contrattuale) abbiano previsto l'obbligo del professionista sanitario di manlevare la struttura sanitaria da qualsivoglia responsabilità per ogni atto o fatto ascrivibile alla responsabilità (in applicazione del suddetto principio, la Corte ha accolto l'appello, qualificando la domanda proposta dalla struttura sanitaria come domanda di garanzia propria, non soggetta all'obbligo di accertamento della colpa grave del professionista sanitario, diversamente dall'azione di regresso).

### **SINISTRO STRADALE - NESSO DI CAUSALITA'**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 860/2024 - deposito 16/12/2024**

L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito in quanto i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento lesivo. Ciò in quanto, ordinariamente, la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. L'errore medico, ancorché grave, si inserisce, dunque, quale circostanza ampiamente tipica e prevedibile, nel medesimo ciclo causale azionato da colui che abbia dato corso al sinistro stradale, configurando un'ipotesi di concorso di cause equivalenti nella causazione del medesimo evento di danno, e non configura una condotta autonoma assorbente idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale fra il sinistro ed il decesso del paziente.

---

---

## CONTRATTO DI APPALTO

### Corte d'Appello, sentenza n. 780/2024 - deposito 13/11/2024

Per le opere eseguite dall'impresa appaltatrice in esecuzione delle varianti o a seguito di richieste effettuate dalla committente nel corso dell'esecuzione dell'appalto e non rientranti tra quelle per le quali era stato previsto il corrispettivo a corpo, siccome non risultava l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, c. 5 d.lvo n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del d.lvo cit., tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito l'esecuzione dei lavori, con conseguente esclusione, in linea di principio, dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente in ragione del carattere sussidiario di tale azione.

La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del debito fuori bilancio (l'atto di regolarizzazione contabile) derivante da contratto di appalto, quale posizione di diritto soggettivo, intercorre direttamente con il pubblico funzionario quando l'Ente pubblico non risulta formalmente impegnato ai sensi della normativa di settore applicabile, con conseguente esclusione della azione (sussidiaria) *ex art. 2041 c.c.* nei confronti dell'Ente pubblico.

## ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

### Corte d'Appello, sentenza n. 780/2024 - deposito 13/11/2024

Il riconoscimento dei debiti, ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. e) D.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. T.U.E.L.), non è un obbligo da parte dell'ente pubblico territoriale perché non sussiste un diritto soggettivo in capo al privato, sicché da un lato il riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile, dall'altro gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati radicando la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscerne.

Gli interventi non facenti parte del prezzo a corpo previsto nel contratto originario possono rientrare nelle previsioni di cui al contratto di appalto solo se inseriti all'interno di una variante non sostanziale presentata e sottoscritta dall'impresa appaltatrice, avvalorata dalla D.L. e approvata dal RUP secondo procedure legittime, mentre non può essere riconosciuto, per previsione contrattuale, il diritto ad un compenso aggiuntivo in assenza di proposte in varianti migliorative secondo i parametri previsti.

L'esclusione del presupposto del riconoscimento muove dal pericolo che l'ente pubblico possa essere destinatario di azioni di arricchimento senza causa da parte di terzi che abbiano assunto iniziative contro il volere dell'ente o comunque senza che i suoi organi rappresentativi ne avessero contezza, pericolo che può evitarsi mediante l'indagine se l'ente sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e se abbia posto in essere azioni per respingerla. Nell'utilizzazione della prestazione va dunque ravvisato non un atto di riconoscimento dell'utilità ma un mero fatto dimostrativo dell'imputabilità giuridica all'ente del fatto oggettivo dell'arricchimento.

Tale indirizzo qui riportato è anche conforme a Cass. Sez. Unite, Sentenza del 21.12.2020, n. 29178.

**Corte d'Appello, sentenza n. 780/2024 - deposito 13/11/2024**

Non è configurabile l'arricchimento ingiustificato dell'Ente quando esista un titolo contrattuale nei confronti dei funzionari che hanno consentito le opere in variante, o comunque fuori dalla previsione contrattuale originaria.

E' stato riscontrato il difetto di prova dell'arricchimento considerato che la proposta migliorativa in variante presentata in corso d'opera non era effettivamente migliorativa rispetto al progetto originario, escludendo quindi il fatto oggettivo dell'arricchimento di una parte contrattuale (ente pubblico territoriale) e il depauperamento dell'altra (impresa appaltatrice). Per tali ragioni dovrebbe essere respinta anche la domanda azionata nei confronti dell'Ente in via surrogatoria dal funzionario debitore dell'impresa.

**CONTRATTI BANCARI****Corte d'Appello, sentenza n. 827/2024 - deposito 28/11/2024**

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385/1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. Artt. 51 ss e 53 TUB) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla parte avverso la Sentenza del Tribunale che aveva respinto l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del TUB (80% del valore degli immobili ipotecati).

Il Giudici di Appello escludevano la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità in mancanza di una espressa previsione normativa non riscontrabile nell'art. 117, comma 8 Tub..

**Corte d'Appello, sentenza n. 733/2024 - deposito 23/10/2024**

Nella causa incardinata per l'accertamento della usurarietà degli interessi su contratto di finanziamento stipulato con l'istituto di credito, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il Taeg di un contratto di mutuo deve essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative a questo collegate, integralmente sostenute al momento della loro conclusione, per ciascuno degli anni di durata del rapporto contrattuale, oppure, al contrario, tenendo conto dell'intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula del contratto.

Quanto alla domanda di anonimizzazione dei dati, in assenza di provvedimenti di pubblicazione del provvedimento che accerti l'usurarietà del rapporto nella home del sito internet della società finanziatrice, l'istanza deve essere rigettata.

L'istanza di anonimizzazione, in applicazione dell'art. 52 c. 3, d.lgs. n. 196/2003, era tesa nella specie a richiedere alla cancelleria di riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito,

---

---

un'annotazione nel senso di specificare che in caso di riproduzione del provvedimento non potesse essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della società finanziatrice.

La richiesta, secondo l'enunciato della Corte di appello, appariva infondata alla luce dell'insegnamento della Suprema corte, per cui le parti processuali diverse dalle persone fisiche non possono chiedere che venga disposta l'anonimizzazione o l'oscuramento delle proprie generalità e/o di ogni altro dato identificativo in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

La Corte di appello ha osservato che nella fattispecie difettano i presupposti dell'applicazione dell'art. 52 appena richiamato, abilitando alla richiesta relativa la sola persona dell'interessato, e cioè la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali, e non invece la società persona giuridica.

Tale orientamento si rivela anche conforme a Cass. 13/06/2017, n. 14685.

## INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

### Corte d'Appello, sentenza n. 661/2024 - deposito 25/09/2024

In ordine all'omessa informativa e all'inadeguatezza degli ordini di acquisto, intervenuti tra il 2010 e il 2013, non è applicabile la disciplina di cui al Regolamento Consob n. 11522 del 1998 perché abrogato dalle modifiche al T.U.F. introdotte dal d.lgs. n. 164/2007 di attuazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. direttiva Mifid) e dall'art. 113, 7° comma, del regolamento attuativo n. 16190 del 29.10.2007, bensì quest'ultima disciplina nel testo vigente in data antecedente alla sostituzione, avvenuta col d.lgs. n. 129/2017, di attuazione della direttiva Mifid II, e col Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

E' stato pertanto ritenuto che, ai sensi degli artt. 27 e 34 del regolamento n. 16190/2007, le informazioni indirizzate dagli intermediari ai clienti possono essere fornite in formato standardizzato e in particolare su supporto duraturo o cartaceo perché la disciplina Mifid si fonda non tanto sulla fornitura di informazioni specifiche in relazione alla singola operazione di investimento, come previsto in precedenza dall'art. 28 del reg. 11522/1998, bensì su un sistema di informazioni generali su supporto durevole e sul cardine del profilo finanziario ex art. 31 reg. 16190/2007, sul quale si innestano in genere i profili di adeguatezza per i servizi di consulenza e di gestione del portafoglio e di appropriatezza per gli altri contratti.

E' stata dunque ritenuta infondata la tesi secondo cui i questionari riportavano clausole di stile o indeterminate formule standard, la cui mera indicazione non poteva rappresentare una presa di coscienza effettiva da parte del risparmiatore (es. pregressa conoscenza delle azioni e loro distinzione da altri tipi di investimento, ecc.) delle informazioni rese ed ivi contenute.

Nella fattispecie, relativamente agli oneri e le informative dovute dal professionista al cliente per la successiva stipula di investimenti finanziari, in applicazione della normativa speciale di riferimento, è stata quindi riconosciuta la positiva soddisfazione del dovere di informativa da parte dell'intermediario finanziario anche attraverso la comunicazione e predisposizione di modelli e clausole rese in forma c.d. "standardizzata".

---

---

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

### Corte d'Appello, sentenza n. 842/2024 - deposito 06/12/2024

L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "*per relationem*" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente. (Nel caso di specie, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione, il collegio ha ritenuto l'ordinanza - ingiunzione opposta oggetto di causa sufficientemente motiva *ex art. 18, comma 2, L. n. 689/1981*, dando essa conto delle ragioni di fatto desunte *per relationem* dall'atto di contestazione ed espressamente richiamando in modo dettagliato ed esaustivo la normativa di riferimento, evidenziando altresì l'esame di eventuali rilievi difensivi, in particolare del ricorso al Comitato regionale cui era scaturito un provvedimento di rigetto - anch'esso richiamato - e al quale la Direzione territoriale peraltro era tenuta ad uniformarsi).

## FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

### Corte d'Appello, sentenza n. 683/2024 - deposito 08/10/2024

Quando tra la società cliente e la banca vi sia un patto di compensazione e annotazione in conto corrente per anticipazione fatture, la compensazione legale nel fallimento, prevista nell'art. 56 L.f., è configurabile soltanto nell'ambito dell'esplicita previsione di tale norma, che si giustifica come eccezione al sistema ordinario, mentre non opera quando il credito del fallito nei confronti del debitore - creditore in bonis non risulti già esigibile al momento dell'apertura della procedura concorsuale o, comunque, quando i presupposti della compensazione secondo il codice civile (eccetto il requisito della scadenza espressamente derogato) non si siano già verificati al momento della dichiarazione di fallimento. La ratio dell'art. 56 L.F. è stata ricondotta dalla Corte al principio di equità sul presupposto che non sarebbe equilibrato pretendere il pagamento dal debitore-creditore, impossibilitato ad ottenere l'adempimento del proprio credito, ovvero non apparendo conforme ad esigenze di giustizia sostanziale che il creditore in bonis sia costretto a adempiere alla propria obbligazione per l'intero ed a ricevere il proprio credito in moneta fallimentare.

La Corte ha ritenuto discostarsi dal caso in cui, il patto di compensazione di data certa è assorbente rispetto la domanda di fallimento, giacché l'obbligazione è già sorta e determina comunque la esigibilità del credito da parte della banca nel rispetto dell'art. 56 L.f., rimarcando invece come la compensazione tra i debiti ed i crediti del debitore ammesso a concordato preventivo e vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 L.f., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale.

La compensazione è stata ritenuta non operante nel caso in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca, con la conseguenza che la banca dovrà restituire al debitore ammesso alla procedura le somme medio-tempore incassate in forza del patto di anticipazione fatture.

Si rinviene qui un indirizzo anche conforme a Cass., 5.6.1976, n. 2037; Cass. 13.3.1982, n.1634; Cass. SS.UU. 26.7.1990 n. 7562; Cass. 2.8.1994, n. 7181.

**DIRITTO DI CRITICA****Corte d'Appello, sentenza n. 833/2024 - deposito 02/12/2024**

La condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità, sia pur espressi in forma aspra e vibrata, sulla correttezza professionale di un legale, non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all' art. 51 c.p., *sub specie* di esercizio del diritto di critica preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, sempre che dette espressioni non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto.

## **CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO**

### **PREVIDENZA - GIURISDIZIONE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 208/2024 - deposito 10/12/2024**

In materia di ritenute operate dal sostituto d'imposta per oneri fiscali sul reddito percepito a titolo di pensione ordinaria di vecchiaia da un cittadino italiano residente in Bulgaria, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, danno ingresso ad una lite tra privati rientrando nella cognizione del giudice ordinario (vedasi: Cass. S.U. ordinanza n. 16833 del 7 luglio 2017, conforme Cass. S. U., sentenza n. 15031 del 26 giugno 2009), rispetto alla quale l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario.

### **PREVIDENZA - CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 208/2024 - deposito 10/12/2024**

In materia di ritenute operate dal sostituto d'imposta per oneri fiscali sul reddito percepito a titolo di pensione ordinaria di vecchiaia da un cittadino italiano residente in Bulgaria, viene in rilievo la convenzione tra l'Italia e la Bulgaria sottoscritta a Sofia il 21.09.1988 e ratificata dall'Italia con L. 29.11.1990 n. 389, la quale prevede una definizione di residenza propria, ai fini convenzionali, in forza della quale occorre essere in possesso della cittadinanza bulgara per poter essere considerati come effettivamente residenti in Bulgaria, ai fini dell'applicazione della norma convenzionale intesa ad evitare la doppia imposizione fiscale sul reddito e sul patrimonio posseduto, non essendo sufficiente a tale scopo la mera residenza fiscale certificata dall'iscrizione all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero.

### **VITTIME DEL DOVERE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 197/2024 - deposito 27/11/2024**

La normativa costituita dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 603 (codice dell'ordinamento militare) nonché dal T.U. n. 90 del 2010, artt. 1078 e 1079 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) istituisce un apposito sistema di tutela per il personale militare che abbia subito danni in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e che completa la disciplina legislativa attinente alle cd. "vittime del dovere" e dei soggetti ad essi equiparati ex art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/05, precisandone la portata nello specifico settore dei militari operanti nei teatri di conflitto internazionali.

Il complesso di queste ulteriori disposizioni consente di evincere che i destinatari della tutela sono stati meglio individuati dal legislatore sulla base delle via via emerse conoscenze scientifiche sul carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione (anche) alle nanoparticelle (uranio impoverito) ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, dunque in ragione del rischio specifico connesso

all'impiego di operatori in particolari scenari, correlandovi il riconoscimento degli specifici benefici già spettanti alle vittime del dovere.

Ne consegue che colui che afferma il diritto a vedersi riconoscere soggetto equiparato alle vittime del dovere ed in forza di ciò a pretendere le prestazioni assistenziali riconosciute a tali categorie di persone dal Legislatore, deve provare esclusivamente i fatti e cioè di essersi trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito con conseguente dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

Si tratta, all'evidenza, di condizioni non ordinarie perché conseguenti ad un peculiare fattore inquinante.

Tali circostanze, secondo l'attuale assetto normativo, fanno infatti di per sé presumere la dipendenza della patologia denunciata dall'esposizione, incombendo all'Amministrazione dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale. (Nel caso di specie, la Corte d'appello, riformando totalmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto, in conformità al principio stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12595/2024, che le allegazioni del ricorrente, militare inviato a prestare servizio in Kosovo, fossero sufficienti a dimostrare l'avvenuta esposizione al rischio ad uranio impoverito durante la permanenza nei territori della missione militare.

Disposta, quindi, CTU medico legale attraverso la quale il danno è stato correttamente valutato nei termini di cui agli artt. 3 e 4 del DPR del 30 ottobre 2009, n. 181, la Corte ha verificato la compatibilità in termini probabilistici della dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente alle conseguenze dell'esposizione al rischio, riconoscendo così il diritto del militare ad essere inserito, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere *ex art. 1 comma 564 L. 266/05 ed ex articolo 1907 N.O.M.*, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Interno e a percepire le provvidenze assistenziali connesse al riconoscimento di tale *status*, così come disciplinate art. 1 del D.P.R. 243 del 2006).

---

---

## FOCUS: SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le sanzioni amministrative, in particolare l’onere della prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro gravante sull’amministrazione emanante l’ordinanza ingiunzione; la presunzione di colpa in capo al soggetto che abbia posto in essere il comportamento vietato e l’inversione dell’onere della prova ai fini della esclusione della responsabilità per la condotta colposa posta in essere; gli indici di subordinazione in grado di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato; l’insussistenza della nullità del provvedimento amministrativo nei casi di mancata audizione dell’interessato in sede amministrativa, la giurisdizione in materia di giudizio sulle sanzioni amministrative, la definitività dell’ordinanza ingiunzione che quale titolo esecutivo limita il vaglio del diritto di agire in via esecutiva dell’ente creditore, l’applicazione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative stante la rilevanza punitiva delle stesse, la motivazione contenuta nella ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa

In tema di **onere della prova in ordine alla natura subordinata del lavoro gravante sull’amministrazione emanante l’ordinanza ingiunzione** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 132 - deposito 28/02/2023](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che in materia di lavoro subordinato, grava sull’Amministrazione emanante l’ordinanza ingiunzione l’onere della prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro attraverso gli indici sintomatici di subordinazione, ossia l’osservanza di un orario di lavoro, la presenza di una collaborazione continuativa, l’assenza del rischio per il lavoratore e l’inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione produttiva e nel coordinamento dell’attività;

Con riguardo alla **presunzione di colpa in capo al soggetto che abbia posto in essere il comportamento vietato** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 530 - deposito 31/07/2023](#) in cui secondo quanto previsto dall’art. 3, l. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative vi è una presunzione di colpa in ordine al comportamento vietato a carico di colui che l’abbia posto in essere e pertanto grava sull’agente l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa;

Con riferimento agli **indici di subordinazione in grado di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 889 - deposito 27/12/2023](#) in cui il Collegio ha affermato che la prova del rapporto di lavoro subordinato consiste nella dimostrazione di tutti gli indici di subordinazione quali l’osservanza di un orario di lavoro, la presenza di una collaborazione continuativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva e nel coordinamento dell’attività; pertanto non sussiste il vincolo di subordinazione nei casi in cui emerga che siano gli stessi lavoratori ad impartire le direttive riguardanti l’organizzazione del lavoro all’interno della struttura gestendo il personale in piena autonomia;

In merito alla **insussistenza della nullità del provvedimento amministrativo nei casi di mancata audizione in sede amministrativa** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 383/2024 - deposito 30/05/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto

---

---

richiesta in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale;

Con riguardo alla **giurisdizione in materia di giudizio sulle sanzioni amministrative** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 312/2024 - deposito 09/05/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno previsto che in tema di giudizio sulle sanzioni amministrative per la contestuale domanda risarcitoria sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, cui appartiene globalmente il giudizio sulle sanzioni;

In ordine alla **definitività dell'ordinanza ingiunzione che quale titolo esecutivo limita il vaglio del diritto di agire in via esecutiva dell'ente creditore** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 133/2024 - deposito 08/03/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno sostenuto che in sede di opposizione ex art. 616 c.p.c. al pignoramento presso terzi *ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973*, la definitività del presupposto titolo esecutivo (nella specie ordinanza ingiunzione irrogante sanzione amministrativa per illeciti conseguenti opere di bonifica fondiaria), limita il vaglio del diritto ad agire in via esecutiva dell'ente creditore, solo ove alla formazione del titolo esecutivo sopravvengano fatti ritualmente dedotti in giudizio;

Con riferimento all'**estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in tema di sanzioni amministrative** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 679/2024 - deposito 04/10/2024](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che l'estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., ne consegue che laddove la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività *in mitius* nella materia penale.

In merito alla **motivazione contenuta nella ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 842/2024 - deposito 06/12/2024](#) contenuta in questo notiziario in cui la Corte di Appello ha stabilito che l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.